



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 26 – 04 OTTOBRE 2024**

Riunione del 2/10/2024

**03.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:**

**Sig. M L.**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano    Componente

In relazione al procedimento incardinato dalla Procura Federale nei confronti di

*-Sig. M L. per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver assunto, nel corso della gara n. 606, di Serie D maschile, girone A, del 05.04.2024, un comportamento offensivo nei confronti del pubblico, consistente nell'aver reagito alle provocazioni di quest'ultimo con il gesto oltraggioso del dito medio, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e ai doveri inerenti al proprio ruolo di ufficiale di gara;*

**OSSERVA**

Con comunicazione del 22/5/2024 del Responsabile dell'UDG della Regione Campania, sig.ra Claudia Lanza, si informava la Procura Federale del fatto che durante la gara n. 606 del campionato di serie D maschile, girone A, del 5/4/2024, l'UDG designato come primo arbitro, sig. M L., rispondendo ad alcune provocazioni del pubblico, alzava il dito medio verso gli spalti.

Erano allegati a detta comunicazione:

il Comunicato Ufficiale del Giudice sportivo territoriale della Regione Campania n. 21 del 10/4/2021 dal quale si evinceva che il primo arbitro dell'incontro sopra richiamato aveva tenuto un comportamento non consono alla funzione da lui espletata; un video che mostrava chiaramente l'accaduto; la mail del 8 aprile 2024, con la quale la sig.ra Lanza chiedeva spiegazioni dell'accaduto al sig. M L. e la risposta di quest'ultimo del 9 aprile successivo, con la quale l'arbitro ammetteva di aver commesso il gesto in questione, scusandosi per



quanto accaduto seppure facendo presente di essere stato in qualche modo provocato da un accanimento gratuito e volgare da parte del pubblico presente.

La Procura, disponeva, pertanto, l'avvio delle indagini e, all'esito dell'esame della documentazione raccolta, comunicava all'incolpato la conclusione delle indagini e l'intenzione di procedere al suo deferimento.

Il sig. M L. faceva pervenire alla procura memoria difensiva con la quale ribadiva il suo pentimento per il comportamento tenuto che, tuttavia, non valeva a scagionare la sua responsabilità disciplinare.

Inviato, pertanto, il deferimento a questo Tribunale, il sig. M L. era convocato per l'udienza del 2/10/2024 da tenersi in modalità telematica.

A tale udienza si collegavano, l'avv. Giuseppe Militerni per la Procura Federale e l'incolpato. Il rappresentante della Procura Federale esponeva il deferimento facendo rilevare che l'incolpato aveva ammesso il fatto seppure illustrando lo stato psicologico di forte pressione vissuto nel momento in cui era avvenuto; pertanto, ritenuta provata la violazione delle norme richiamate nell'atto introduttivo del procedimento, chiedeva l'applicazione di idonea sanzione a carico dell'Ufficiale di Gara.

Il sig. M L. ribadiva le scuse ed il pentimento già manifestati con la mail del 9/4/2024 e con la memoria inviata alla Procura Federale.

Il Collegio rileva che i fatti oggetto del procedimento sono pacifici e documentati e che pertanto, deve dichiararsi accertata oltre che non contestata, la sussistenza della responsabilità disciplinare a carico dell'incolpato.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del sig. M L. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre.

Roma, 3 ottobre 2024.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 ottobre 2024